




Object: Amendment to the Service Contract n.6 dated 15.07.2021 stipulated between Dr. Nino Merola, Director of the Italian Agency for Development Cooperation – AICS - Tirana Office and Mr. Gezim Kalffa – Kalffa Sh.pk



Between

The Italian Agency for Development Cooperation – AICS Tirana Office – fiscal code 97871890584, hereinafter referred to as the buyer, in the person of the Director of the Office Dr. Stefania Vizzaccaro

and

the firm KALFFA Sh.pk,

in accordance with the provisions of the contract, in particular with point G "General" which states that *"the contract may be varied or amended only by written agreement signed by both parties"*,

the following modification to the contract is agreed:

Point "B", "Duration of the contract" *"this contract is valid for 12 months"* changes to *"this contract is valid from 15.07.2021 to 28.02.2022"*.

For the buyer

AICS Tirana Office Director

Stefania Vizzaccaro

The Service Provider

Kalffa Sh.pk

Gezim Kalffa

Rep. Contr. n. 0.
15/7/2021

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

firmato in data 15.07.2021

tra

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. Nino Merola.

e

la Jona SPAHIU,

(il Committente ed il Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le "Parti" e singolarmente come la "Parte").

Premesso che

- Nell'ambito del Progetto "EU for Economic Development – Tourism local economic development with a focus on cultural heritage" AID – 012293", approvato con contratto n. 2020/420-271 tra AICS e la Delegazione dell'Unione Europea a Tirana per il finanziamento, in gestione indiretta dell'iniziativa, che permetterà di coprire i costi relativi a servizi di assistenza legale;
- Sono presenti le disponibilità finanziarie alla voce costi di gestione;
- Si è riscontrato, data la peculiarità del servizio richiesto e le doti di professionalità necessarie, che il Prestatore possiede le competenze necessarie;
- All'interno dell'organico della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato;
- Il Prestatore ha dichiarato di essere interessato a svolgere l'incarico assegnatogli per tutto il periodo previsto dal presente contratto e secondo le modalità da questo stabilite;

Tutto ciò premesso,

Le parti hanno concluso quanto segue:

1. Premesse.

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto della prestazione del Prestatore

- 2.1. Il Prestatore si impegna a svolgere per conto del Committente attività di servizi legali, secondo i seguenti Termini di Riferimento:
- I. Identificare la legislazione albanese nel settore del patrimonio culturale che necessita di essere completata con atti normativi pertinenti;
 - II. Elaborare una lista degli atti normativi da inserire nel capitolato speciale della gara di assistenza legale prevista dal Programma "EU for Economic Development – Tourism local economic development with a focus on cultural heritage" AID – 012293.

- 2.2. Al Prestatore è parimenti fatto divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsivoglia attività che possa essere in conflitto con gli interessi o il prestigio del Committente per un periodo di sei mesi dalla conclusione dell'incarico.
- 2.3. Il Prestatore si impegna ad eseguire il proprio incarico approfondendo il massimo impegno e diligenza, offrendo la massima disponibilità per la realizzazione degli obiettivi del Committente osservando i doveri di contegno e riservatezza propri dell'attività svolta.
- 2.4. Il Prestatore accetta di essere sottoposto al controllo del Committente.

3. Retribuzione.

- 3.1. Il Committente, per le prestazioni effettuate dal Prestatore, si impegna a corrispondere a quest'ultimo un importo onnicomprensivo di Euro 2.500,00 al lordo delle imposte indirette.
- 3.2. Il conto corrente della dott.ssa Jona Spahiu è il seguente:

Banca: Banka CREDINS sh.a
Nome del cliente: Jona Spahiu
Numero di Conto:
IBAN: .

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche'.

4. Tasse.

Il Committente provvederà a trattenere, in anticipo, dalla somma di cui all'art. 3 di cui sopra, la trattenuta d'acconto, nella misura indicata dalla legge, e provvederà al loro versamento presso l'Ufficio delle Imposte.

5. Luogo della prestazione dei servizi.

- 5.1. Il Prestatore effettuerà la propria prestazione in autonomia.
- 5.2. Per permettere al Prestatore lo svolgimento della propria prestazione, il Committente metterà a disposizione di quest'ultimo tutte le attrezzature ritenute necessarie all'adempimento dei propri impegni. Resta inteso che il Prestatore non potrà usare le attrezzature del Committente per motivi personali senza il preventivo assenso dello stesso.

6. Durata.

- 6.1. Il presente contratto è concluso a tempo determinato per un periodo totale di 2 (due) mesi, concordati con il Committente, da prestare nel periodo compreso tra il 15.07.2021 fino al 15.9.2021.
- 6.2. Allo scadere del predetto periodo il contratto si intende tacitamente ed automaticamente risolto e non può essere rinnovato se non per espressa volontà delle Parti.

7. Risoluzione.



7.1 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente a un suo dovere od obbligo rilevante previsto dal presente Contratto, allora la Parte non in colpa potrà risolvere il presente contratto dandone avviso scritto alla Parte inadempiente. Ai fini del presente articolo, il Prestatore verrà considerato inadempiente qualora ripetutamente violi o non ottemperi alle disposizioni del Committente.

7.3 Il Committente non potrà essere considerato responsabile se l'adempimento di ogni e qualsiasi previsione del presente contratto sia stato ritardato o impedito a causa di eventi di forza maggiore o "factum principis" ed in particolare per le seguenti ragioni: rivoluzioni, disordini, sommovimenti popolari, guerre, scioperi, incendi, inondazioni, atti di Dio, nazionalizzazioni, espropriazioni o atti governativi limitativi della libertà personale o d'impresa del Beneficiario.

8. Mancanza del rapporto di lavoro fra le Parti.

Le Parti accettano che il presente contratto non crea nessun rapporto di lavoro o di dipendenza fra di esse e, di conseguenza, è totalmente esclusa l'applicazione della legislazione di lavoro nei rapporti fra le Parti.

9. Soluzione delle controversie e legge applicabile.

Il presente contratto è regolato dalla legge Albanese. Tutte le controversie sorte con riguardo all'interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno soggette in primo luogo ad un tentativo di soluzione amichevole. In caso tale ipotesi non porti alcuna soluzione, la Corte Distrettuale di Tirana sarà competente a decidere la controversia.

10. Modifiche.

Il presente contratto sostituisce tutti i precedenti accordi tra le parti, orali o scritti. Il presente contratto non potrà essere ceduto e nessun termine o condizione potranno essere aggiunti senza l'accordo esplicito di entrambe le parti. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto, firmata da entrambe le parti ed allegata al presente contratto. È esclusa ogni modifica orale al presente contratto.

11. Codice di condotta

Il Contraente agirà in ogni momento con imparzialità e in conformità con il codice di condotta della sua professione e con adeguata discrezione. Si astiene dal rilasciare dichiarazioni pubbliche concernenti il progetto o i servizi resi senza previa approvazione del Committente. Il contraente è tenuto a rispettare le norme etiche del codice di condotta di AICS, reperibile sul seguente link: <https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Codice-etico-e-di-comportamento-AICS.pdf>. Il rispetto del codice di condotta di cui al presente articolo costituisce obbligo contrattuale.

L'inosservanza del codice di condotta è sempre considerata inadempimento contrattuale. Inoltre, l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo può configurarsi come grave illecito professionale che può comportare sia la sospensione che la risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, ivi inclusa l'esclusione dalla partecipazione a future prestazioni di servizio con il Committente.

Per il Committente
Il Titolare della Sede Estera di Tirana

Nino Merola



Il Prestatore

Jona Spahiu

